

*DIVISIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO*

“Regolamento disciplinante la possibilità di conferire incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa”

**Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Abrogato

2. Viene altresì regolamentata la possibilità di conferire incarichi individuali di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello stesso D.Lgs. 165/2001, così come sostituito dall'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e dalla successiva Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248.

**Art. 2 – Incarichi retribuiti**

Abrogato

**Art. 3 – Incompatibilità**

Abrogato

**Art. 4 - Incarichi non soggetti ad autorizzazione**

Abrogato

**Art. 5 - Incarichi soggetti ad autorizzazione**

Abrogato

**Art. 6 - Incarichi rientranti nei compiti e doveri d'ufficio**

Abrogato

**Art. 7 - Incarichi conferiti dall'Ateneo**

Abrogato

**Art. 8 - Incarichi conferiti da altri committenti**

Abrogato

**Art. 9 - Incarichi per dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza**

Abrogato

## **Art. 10 - Sanzioni e controlli**

Abrogato

## **Art. 11 - Incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo**

1. L'Università di Pavia, per obiettivi e progetti specifici e determinati che richiedono prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti che possano vantare comprovata competenza sulla tematica oggetto del contratto, dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno attraverso le procedure previste dai successivi artt. 13 e 14.

2. Sono esclusi dal presente Regolamento i contratti per i quali la competenza della selezione è dell'Ente finanziatore.

## **Art. 12 – Modalità di conferimento degli incarichi**

1. Il proponente, coincidente di norma con il soggetto titolare e/o responsabile dei fondi, è tenuto a motivare adeguatamente la particolare esigenza che giustifica l'attribuzione dell'incarico ed il ricorso a soggetti esterni alla propria Struttura organizzativa, presentando una richiesta al Responsabile della stessa in cui vengano indicati il tipo di contratto, l'oggetto della prestazione, la durata, il compenso, i fondi su cui graverà la relativa spesa ed i requisiti per la partecipazione alla valutazione comparativa: il compenso proposto dovrà essere proporzionato all'attività ed alle competenze richieste.

2. Il Responsabile della Struttura, fatte le proprie valutazioni tenendo conto di quanto previsto al precedente art. 7, comma 3, emette un Avviso di selezione secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

### **Art. 13 – Avviso di selezione**

1. L'Avviso di selezione dovrà specificare:

- a) la tipologia di contratto/incarico che si intende conferire;
- b) il progetto cui la prestazione fa riferimento;
- c) l'oggetto della prestazione, che deve essere riconducibile agli interessi della struttura proponente e corrispondere ad obiettivi specifici e determinati;
- d) la durata, il luogo ed il compenso della collaborazione, tenendo conto di quanto specificato al successivo art. 17, comma 2;
- e) l'indirizzo cui inviare la domanda ed il termine per la presentazione della stessa, che non può comunque essere inferiore a 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'avviso;
- f) i requisiti richiesti per la partecipazione alla valutazione comparativa;
- g) le modalità della valutazione comparativa.

2. Gli Avvisi di selezione sono diffusi e pubblicizzati utilizzando un'apposita pagina Web dell'Ateneo; la pubblicazione è a cura delle singole Unità di gestione interessate, mentre per l'Amministrazione Centrale e le Facoltà provvede la Divisione Personale tecnico amministrativo.

### **Art. 14 – Domande di partecipazione alle selezioni**

1. Le domande per partecipare alla selezione, corredate di *curricula vitae e studiorum* degli interessati e delle previste autorizzazioni, se necessarie, dovranno pervenire alle Strutture interessate perentoriamente entro le scadenze previste dall'Avviso e con le modalità ivi specificate.

2. Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti:

- a) il Personale (di categoria D o EP se appartenente ai ruoli del personale T.A.) afferente a Struttura organizzativa diversa da quella del proponente, che dichiari di poter effettuare le prestazioni in orario di servizio, esibendo il relativo nulla osta del Responsabile della Struttura di afferenza;
- b) solo per le prestazioni occasionali, tutto il Personale afferente a Struttura organizzativa diversa da quella del proponente che si dichiari disponibile ad effettuare le prestazioni al di fuori dell'orario di servizio;
- c) persone esterne all'Università di Pavia.

### **Art. 15 – Commissioni esaminatrici**

1. Le Commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate, per le Strutture decentrate, dal Responsabile della struttura proponente e, per gli uffici dell'Amministrazione Centrale, dal Direttore Amministrativo.

2. Le commissioni sono composte da almeno tre esperti di provata competenza in materia e le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti.

3. La partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcun compenso.

4. Nel caso delle Strutture dipartimentali la valutazione può essere svolta direttamente dalla Giunta o dal Consiglio di Dipartimento, in alternativa alla nomina di un'apposita Commissione.

5. Le Commissioni o l'Organo collegiale conducono la valutazione mediante esame comparativo dei *curricula* presentati mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste, secondo i criteri prestabiliti dall'avviso.

6. Qualora dall'esame dei *curricula* non sia stato possibile evincere elementi sufficienti per la selezione, le Commissioni o l'Organo collegiale possono integrare la valutazione con un colloquio; il colloquio può essere limitato anche solo ad una parte dei candidati.

#### **Art. 16 – Graduatorie**

1. La Commissione o l'Organo collegiale, valutati i *curricula* e l'eventuale colloquio integrativo, compilano, con verbale motivato, la graduatoria di merito degli idonei.

2. A parità di valutazione, le tipologie di persone di cui al precedente art. 14, comma 2, sono preferite secondo l'ordine evidenziato.

3. La graduatoria verrà inserita sulla medesima pagina Web in cui è stato pubblicato l'avviso di selezione; detto inserimento costituirà l'unica modalità di pubblicizzazione dei risultati.

4. La graduatoria, entro il termine di un anno, potrà essere utilizzata anche da altre Strutture per ulteriori esigenze che si dovessero manifestare per progetti che perseguano gli stessi obiettivi, abbiano ad oggetto il medesimo tipo di prestazione e richiedano nella persona da incaricare le stesse caratteristiche di qualificazione.

#### **Art. 17 – Approvazione degli atti e Nomina dei vincitori**

1. Il Responsabile della Struttura proponente procede alla stipula del contratto o, a seconda dei casi, emette lettera di incarico. In quest'ultima ipotesi ne dà comunicazione, per i provvedimenti di competenza, alla Divisione Trattamento economico e contestualmente trasferisce i fondi sul pertinente capitolo del bilancio universitario.

2. Il compenso non viene corrisposto nel caso in cui la persona prescelta appartenga ai ruoli del personale dell'Ateneo e svolga la prestazione durante l'orario di servizio; viene invece ridotto del 20% nel caso in cui si tratti di personale interno che svolga la prestazione al di fuori dell'orario di servizio.

#### **Art. 18 - Disposizioni finali**

1. E' data facoltà alle singole Strutture di stabilire criteri più restrittivi di quelli contenuti nel presente Regolamento, con delibera dei rispettivi Organi collegiali.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti contenute nel D. Lgs. 30.3.2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, e nel C.C.N.L. del Comparto Università.

3. Le disposizioni del presente Regolamento, relativamente alle procedure di selezione, non si applicano agli incarichi per seminari e conferenze.
4. La copertura assicurativa per le attività di cui al presente regolamento competono all'Università di Pavia o al committente, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Rettorale; sono fatte salve le procedure già avviate.